REGOLAMENTO (CEE) N. 2608/80 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1980

relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2528/80 che stabilisce, per la campagna 1980/1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che stabilisce, per la campagna 1980/1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che le organizzazioni di produttori di olive e di olio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2528/80 devono essere inoltre composte di un numero minimo di soci o ottenere un volume minimo di produzione di olio ; che questi limiti devono essere stabiliti a livelli compatibili con le possibilità di controllo attualmente esistenti in ciascuno Stato membro produttore ;

considerando che, per facilitare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per la campagna 1980/1981, è opportuno che gli olivicoltori che cambiano organizzazione di produttori per la campagna considerata ne facciano la dichiarazione ;

considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2528/80, occorre fissare la percentuale massima dell'integrazione che può essere presa in considerazione dalle organizzazioni di produttori per coprire le spese occasionate dalle operazioni di verifica ; che è opportuno garantire che le somme trattenute siano utilizzate unicamente per il finanziamento dei compiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni organizzazione di produttori di olive e di olio d'oliva di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2528/80 deve :

— quando è costituita in Italia, raggruppare almeno 25 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente, nel corso delle ultime tre campagne, una produzione media di olio di almeno 13 000 t/campagna ;

— quando è costituita in Francia, raggruppare almeno 1 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente, nel corso delle ultime tre campagne, una produzione media di olio di almene 100 t/campagna.

2. Ogni olivicoltore che durante la campagna precedente abbia fatto parte di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che chieda di aderire per la campagna 1980/1981 ad un'altra organizzazione di produttori deve darne dichiarazione scritta indicando la data in cui si è ritirato dalla prima organizzazione.

Le organizzazioni di produttori debbono trasmettere le suddette dichiarazioni allo Stato membro interessato.

Articolo 2

La percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2528/80, da parte delle organizzazioni dei produttori non può superare il 2 %.

Gli Stati membri produttori verificano che le somme trattenute dalle organizzazioni di produttori in applicazione del comma precedente vengano utilizzate da tali produttori unicamente per il finanziamento delle attività che sono di loro spettanza in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2528/60.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente